



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

[Empty box for subject matter]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Angelo GRIECO - Presidente -  
 Dott. Giammarco CAPPuccio - Consigliere -  
 Dott. Ugo Riccardo PANEbianco - Rel. Consigliere -  
 Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -  
 Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -

R.G.N. 22524/99

Cron. 23806

Rep. 3486

Ud. 08/05/01

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

CAIAFA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA  
 ALFREDO FUSCO 104, presso il proprio studio,  
 rappresentato e difeso da se medesimo;

Richiesta copia studio  
 dal Sig. IL SOLE 24 ORE  
 per diritti L. 3000

il 28 AGO 2001  
 IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio  
 dal Sig. EL  
 per diritti L. 3000

- *ricorrente* - il 28 AGO 2001  
 IL CANCELLIERE

**contro**

FALLIMENTO ITASA Srl;

- *intimato* -  
 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
 UFFICIO COPIE

avverso l'ordinanza del Tribunale di ROMA, depositata  
 il 17/11/99;

Richiesta copia studio  
 dal Sig. ML  
 per diritti L. 3000

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

il 28 AGO 2001  
 IL CANCELLIERE

udienza dell'08/05/2001 dal Consigliere Dott. Ugo

Riccardo PANEbianco;

2001

1199



udito per il ricorrente, l'Avvocato Caiafa, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento degli altri motivi del ricorso.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con istanza depositata presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Roma in data 2.6.1999 l'Avv. Antonio Caiafa, nei cui confronti per l'assistenza legale prestata a favore del Fallimento ITASA s.r.l. in alcuni giudizi di insinuazione tardiva era stato riconosciuto un compenso di £ 86.156.440, chiedeva al giudice delegato la liquidazione dell'ulteriore compenso per l'attività ulteriormente prestata in qualità di legale del medesimo fallimento.

Al riguardo faceva presente che solo recentemente aveva appreso che in data 4.8.1997 era stato approvato il rendiconto del curatore con cui gli era stata assegnata in prededuzione la somma di £ 23.102.696, a fronte del compenso del curatore di £ 67.436.280 e dell'importo di £ 489.012.463 al Banco di Napoli ammesso con privilegio ipotecario.

Osservava, altresì, che con lettera del 14.7.1999 il curatore gli aveva inviato un assegno di £ 23.226.818 con riferimento al provvedimento del G.D. "per l'esecutorietà del piano di riparto", provvedimento che non gli era stato inviato nonostante più volte sollecitato, nè rinvenuto in cancelleria e né annotato al Cronologico.



Proponeva, quindi, reclamo al Tribunale il quale, con provvedimento del 17.11.1999, lo accoglieva in parte, ritenendo che il giudice delegato aveva errato nel non liquidare le somme richieste con istanza del 2.6.1999 per l'ulteriore attività da lui prestata e che determinava in £ 60.800.000, ma osservando altresì che non ricorreva la dedotta nullità dell'approvazione del conto in conseguenza del mancato avviso, che in ogni caso tale vizio può essere riconosciuto solo all'esito di un giudizio ordinario e che infine legittimati all'opposizione sono solo il fallito ed i creditori concorsuali ai sensi dell'art. 116 comma 3 L.F..

Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'Avv. Antonio Caiafa, deducendo tre motivi di censura.

La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l'Avv. Antonio Caiafa denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 117 L.F., lamentando che il Tribunale non abbia considerato che fra i "creditori", cui fa riferimento l'art. 116 comma 3 L.F. per la comunicazione dell'avviso di deposito



del conto in cancelleria, debbano comprendersi non solo quelli ammessi allo stato passivo ma quelli in prededuzione, avendo anche costoro interesse ad interloquire nell'ambito della procedura e non già con un giudizio ordinario.

La censura è fondata.

Il rendiconto del curatore, la cui disciplina è prevista dall'art. 116 L.F., costituisce la rappresentazione contabile dell'attività da lui svolta nell'ambito della procedura fallimentare ed ha lo scopo di consentire il controllo degli incassi e delle spese.

Esso rappresenta l'ultimo e più rilevante atto prima della ripartizione finale e non può non contenere anche l'indicazione dei crediti di massa via via soddisfatti attraverso appositi prelevamenti nonché dei relativi accantonamenti qualora detti crediti non fossero ancora definitivamente maturati e determinati per la perdurante pendenza dell'attività su cui si fondano. Ciò al fine di rendere possibile la loro distribuzione in sede di ripartizione finale ai sensi dell'art. 117 comma 2 L.F..

Considerato l'evidente interesse dei creditori di massa, ed in special modo di quelli non ancora



so ~~da~~ disfatti, alla correttezza del rendiconto, non  
v'è dubbio che anche a costoro e non solo ai  
creditori concorsuali ed al fallito, come invece ha  
affermato il Tribunale, è dovuta la comunicazione,  
prevista dall'art. 116 comma 3 L.F., dell'avvenuto  
deposito e della fissazione dell'udienza di  
discussione.

A fronte della prospettata esistenza di un  
tale interesse non vi sono ragioni di ordine logico  
o sistematico che giustifichino l'interpretazione  
restrittiva del termine "creditori" adottata  
dall'impugnato provvedimento, specie se si tenga  
conto che il precedente comma, nel far riferimento  
ai soggetti che possono presentare osservazioni al  
conto, considera genericamente "ogni interessato".

Conseguentemente, nell'ipotesi in cui il  
creditore di massa si sia trovato nella  
impossibilità di presentare le proprie osservazioni  
per non aver ricevuto l'avviso dell'avvenuto  
deposito del rendiconto, ben può egli  
successivamente, allorchè ne venga a conoscenza,  
far valere nell'ambito della procedura una tale  
violazione che non può non riflettersi anche sulla  
validità degli atti successivi ed in particolare  
sulla ripartizione finale eventualmente



intervenuta.

Ciò è quanto è accaduto nel caso in esame in cui al ricorrente - nominato difensore del Fallimento in alcuni procedimenti civili e come tale creditore di massa, sia pure potenziale, per la pendenza di tali procedimenti, all'epoca non ancora definiti - non è stata data comunicazione dell'avvenuto deposito del rendiconto, nel quale avrebbero dovuto essere previsti, fra l'altro, i relativi accantonamenti per soddisfare il suo credito prededucibile e privilegiato in concorso con altri dello stesso rango.

Una tale omissione non può non comportare, pertanto, le conseguenti determinazioni sulla validità dell'approvazione del rendiconto e della successiva ripartizione finale che su tale rendiconto si fonda.

L'accoglimento del presente motivo di ricorso determina, per il suo carattere pregiudiziale, l'assorbimento degli altri due, riguardanti rispettivamente il concorso del credito in esame con quello relativo al compenso del curatore ed alcuni aspetti del procedimento di approvazione del riparto finale ritenuti viziati.

L'impugnato provvedimento deve essere, pertanto,



cassato con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Roma in diversa composizione, che si uniformerà ai principi accolti, adottando i conseguenti provvedimenti.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiarà assorbiti gli altri due. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Roma (in altra composizione).

109T	250.000
453T	10000
TOT.	290000

Roma, 8.5.2001

Il Consigliere est.

*Mgo Riccardo Sacchetti*

Il Presidente

*Maria Di Nuzzo*

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
Oggi, **28 AGO 2001**

IL CANCELLIERE  
*Maria Di Nuzzo*

IL CANCELLIERE  
*Maria Di Nuzzo*

*Maria Di Nuzzo*

UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA  
Registrato in data **3 DIC. 2001** foglio **4**  
al n. **53211** versate **290.000**  
(lire **DUECENTONOVANTAMILA**.....)

p. Il Dirigente Area Servizi  
(D.ssa Maria Grazia DI NUNZIANTI)  
Il Responsabile Servizio Affari Finanziari  
(Dr. M. RACCICCIANI)

